

CARATTERISTICHE DEL FENOMENO GIURIDICO

EFFETTIVITA'

=

QUANDO I MEMBRI DELLA SOCIETA' NE RICONOSCONO UN VALORE OBBLIGATORIO E COLLEGHINO ALLA SUA VIOLAZIONE LA IRROGAZIONE DI DETERMINATE SANZIONI DI NATURA GIURIDICA O SOCIALE

ECCEZIONI

QUANDO APPARATI PUBBLICI NON RIESCANO AD ASSICURARNE IL RISPETTO POICHE' NON CORRISPONDE PIU' A NESSUNA ESIGENZA VERAMENTE SENTITA (*DESUETUDINE*)

QUALORA ESISTA CONTRASTO TRA AL REGOLA DI DIRITTO E UNA ESIGENZA FORTEMENTE AVVERTITA NEL TESSUTO SOCIALE

QUALORA LA DISAPPLICAZIONE DELLE REGOLE GIURIDICHE TOCCA IL NUCLEO ESSENZIALE SU CUI POGGIA L'ORDINAMENTO, PUO' ESSERE SINTOMO DI PROCESSO DI TIPO RIVOLUZIONARIO

CERTEZZA

=

STRUMENTI PER LA CONOSCIBILITA' DELLE REGOLE (ORDINAMENTO GIUDIZIARIO)

ISTITUTI (SANZIONI) DA APPLICARE IN CASO DI ACCERTATA INFRAZIONE DELLE REGOLE STESSE

RELATIVITA'

=

REGOLE DEL DIRITTO CHE POSSANO AVERE CONTENUTO MUTEVOLE A SECONDA DELLA COMUNITA' SOCIALE A CUI SI RIFERISCONO, A SECONDA DEI FINI CHE ESSA SI PROPONE DI RAGGIUNGERE

COME POSSA MUTARE L'ESTENSIONE DEL DIRITTO, A SECONDA DELLE ESIGENZE E DEI PROBLEMI NUOVI E DIVERSI CHELO SVILUPPO DI UNA SOCIETA' VIA VIA PONE E A CUI SI RITIENE DEBBANO DARE SOLUZIONE SUL PIANO GIURIDICO